

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	9
DIFESA (IV)	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	30
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	32
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	36
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	41
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	42
AGRICOLTURA (XIII)	»	46
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	55
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	56

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	<i>Pag.</i>	57
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	58
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	59
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	61

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2124 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3

SEDE REFERENTE

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il vice-ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Lapo Pistelli ed il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2124 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come il 27 novembre scorso sia stato avviato l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno. Fa presente come a seguito della recente ratifica da parte irlandese, l'Italia sia rimasta l'unico Paese dell'Unione Europea a non aver ancora ratificato l'Emendamento del 2005. Come risulta da

una nota del Ministro degli Affari esteri trasmessa dalla Presidenza della Camera alle Presidenze delle Commissioni II e III, in ambito UE vi è una crescente preoccupazione per il ritardo dell'Italia, in quanto si può procedere al deposito congiunto della ratifica solo nel caso in cui vi sia l'unanimità delle ratifiche da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione. Nella medesima nota si auspica che l'iter legislativo del disegno di legge in esame si possa concludere prima della prossima Conferenza di Riesame del Trattato di Non Proliferazione Nucleare in programma a New York nell'aprile 2015. Nessuno chiedendo di intervenire, tenuto conto dell'esigenza di definire in tempi rapidi l'iter legislativo, dichiara concluso l'esame preliminare e, d'intesa con il Presidente della III Commissione, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di lunedì 19 gennaio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 gennaio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti, n. 7-00433 Causi e n. 7-00465 Capezzone, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico 4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 gennaio 2015.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti, n. 7-00433 Causi e n. 7-00465 Capezzone, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.35 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sen. Stefania Giannini, sugli orientamenti del Governo in materia di accesso ai corsi di Laurea e alle scuole di specializzazione in Medicina (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 5

AUDIZIONI

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente della XII Commissione Pierpaolo VARGIU. — Interviene il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sen. Stefania Giannini, sugli orientamenti del Governo in materia di accesso ai corsi di Laurea e alle scuole di specializzazione in Medicina.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Stefania GIANNINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Simone VALENTE (M5S), intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Federico GELLI (PD), Gianluca VACCA (M5S), Paola BINETTI (AP), Raffaele CALABRÒ (AP) e Ilaria CAPUA (SCpI).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A	6
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2511 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
ALLEGATO (<i>Parere favorevole</i>)	8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 gennaio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 13 gennaio 2015.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-

1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

C. 2511 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, fa presente che il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cina del 7 ottobre 2010, si compone di un breve Preambolo e di 22 articoli. Ricorda che esso prevede l'obbligo dell'assistenza reciproca in materia penale tra le Parti. Nella mutua assistenza oggetto dell'Accordo in esame sono ricomprese la notifica di documenti, l'interrogatorio di indagati, l'assunzione e la trasmissione di perizie, la ricerca e l'identificazione di persone, il trasferimento di persone in stato di detenzione al fine di consentirne la comparizione in qualità di testimoni o in altra qualità in un procedimento giudiziario nel territorio della Parte richiedente, l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri di beni, la confisca di proventi e di oggetti pertinenti a reati, l'informazione sui precedenti penali.

Sono invece escluse dal campo di applicazione dell'accordo in esame l'estradizione, l'esecuzione di sentenze o decisioni penali pronunciate nel territorio della Parte richiedente, il trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena, nonché il trasferimento dei procedimenti penali.

Il disegno di legge in esame – approvato dal Senato il 2 luglio scorso – è composto di quattro articoli. I primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica del Trattato italo-cinese di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. L'articolo 3, comma 1, per gli oneri derivanti dall'applicazione del Trattato, autorizza la spesa di 31.718 euro annui a decorrere dal 2014; la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro della giustizia, che ne riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge fornisce una previsione delle spese derivanti dall'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria penale, sulla base annua di cinque detenuti trasferiti a fini probatori, di un testimone o perito invitato a comparire, nonché di spese di traduzione degli atti, per l'effettuazione di collegamenti in videoconferenza e per spese di interpretariato. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento in esame s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 (C. 2511 Governo, approvato dal Senato).

PARERE FAVOREVOLE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2511 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo (*Esame e rinvio*) 13

AVVERTENZA 24

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Atto n. 130.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva come lo schema di decreto legislativo, in attuazione della legge delega 28 aprile 2014, n. 67, sia diretto ad introdurre nel codice penale l'istituto della non punibilità

per particolare tenuità del fatto. Il nuovo istituto mira alla rapida definizione, tramite archiviazione o proscioglimento, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso illeciti caratterizzati da una particolare tenuità sotto il profilo della gravità. La ratio deflattiva dell'istituto è di tutta evidenza: si evita l'avvio o il proseguimento di giudizi penali – con conseguenti risparmi in termini di economia processuale – in quei casi in cui il disvalore è così tenue da rendere la sanzione penale non necessaria. Per le persone offese dal reato resta, tuttavia, ferma la possibilità di rivalersi in sede civile dei danni comunque subiti.

La disciplina introdotta non prevede alcun automatismo nella concessione della causa di non punibilità dovendo essere comunque il giudice a valutare, in base alla sua discrezionalità, se nel caso concreto ricorrano le condizioni che giustificano l'archiviazione.

Il presupposto giuridico da cui muove il provvedimento, secondo quanto indicato

nella relazione illustrativa, è la distinzione tra « inoffensività del fatto » (riconducibile al reato impossibile di cui all'articolo 49, secondo comma, c.p.) e « irrilevanza del fatto ». In questo secondo caso, si realizza un fatto tipico, costitutivo di reato, ma non punibile in base ai principi generalissimi di proporzione e di economia processuale.

Va ricordato come istituti analoghi siano già conosciuti nel nostro ordinamento. Nel processo minorile (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 448/1988) è previsto che se, nel corso delle indagini preliminari, risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento (entrambi gli elementi coincidono con quelli richiesti dall'articolo 131-bis), il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. Analogamente, nel processo penale davanti al giudice di pace, nell'ambito delle definizioni alternative del procedimento, è prevista l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. L'articolo 34 del D.Lgs 274/2000 prevede, infatti, che il giudice possa, durante le indagini preliminari, dichiarare con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, quando non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Il fatto è di particolare tenuità, ai sensi dell'articolo 34, quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. Se è stata già esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può, tuttavia, essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono. Si rammenta poi che l'articolo 62 c.p. prevede al numero 4) tra le circostanze attenuanti comuni

l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

Inoltre, per alcune fattispecie penali, la particolare tenuità del fatto è causa di attenuazione della pena.

Per quanto attiene al contenuto dello schema di decreto-legislativo, si ricorda che l'articolo 1, comma 1, lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha previsto una delega al Governo per la disciplina della non punibilità per tenuità del fatto. Il principio e criterio direttivo contenuto nella lettera m) consiste nella esclusione della punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Inoltre, l'esclusione della punibilità penale non dovrà pregiudicare l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno. La norma di delega stabilisce, in fine, la necessità del conseguente adeguamento della relativa normativa processuale penale.

Il provvedimento in esame, composto di 5 articoli, all'articolo 1 introduce nel codice penale un nuovo articolo 131-bis, concernente l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (comma 2) definendone i requisiti e l'ambito applicativo. La collocazione nel codice penale starebbe ad indicare la natura sostanziale dell'istituto, anche se questa deve comunque essere desunta non tanto dalla collocazione della disciplina nel codice penale o in quello di procedura penale quanto piuttosto attraverso una operazione ermeneutica che tenga conto degli effetti specifici che vengono prodotti dall'istituto. La natura sostanziale o processuale è importante con particolare riguardo alla fase transitoria, essendo diversi i principi che la regolano.

La relativa disciplina prevede, in conformità alle previsioni di delega, la non punibilità con riguardo ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva (primo comma dell'articolo 131-*bis*). Nella relazione illustrativa è sottolineato che l'ambito applicativo dell'istituto è delimitato in conformità a quanto prescritto dalla delega.

La non punibilità opera quando: l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, il richiamo alla non abitualità del comportamento – e non del reato – rende in astratto applicabile il nuovo istituto della particolare tenuità anche ai reati abituali.

La disposizione individua due indicî-criteri ai fini dell'esclusione della punibilità: le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo.

La formulazione letterale della disposizione farebbe supporre che i due indicî-criteri siano riferiti a entrambi i presupposti in presenza dei quali opera la non punibilità (offesa particolarmente tenue e comportamento non abituale). La relazione illustrativa evidenzia invece che i due indicî-criteri riguardano solo l'offesa di particolare tenuità.

Inoltre, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa: non è stato previsto tra gli indicî il grado e l'intensità della colpevolezza, in ragione delle difficoltà di accertamenti di tipo psicologico-soggettivo; peraltro, i profili di carattere soggettivo possono essere ricompresi nel richiamo all'indicî-criterio delle modalità della condotta.

Ai fini della determinazione della pena detentiva, il secondo comma dell'articolo 131-*bis* precisa che non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Il terzo comma dell'articolo 131-*bis* c.p. completa poi l'individuazione dell'ambito applicativo della causa di non punibilità in esame, precisando che l'istituto può trovare applica-

zione « anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante ».

Gli articoli 2 e 3 del provvedimento modificano il codice processuale penale, coordinandolo con l'introduzione dell'articolo 131-*bis* del codice penale. La delega non detta specifiche modalità di adeguamento dell'ordinamento processuale alla nuova causa di non punibilità, limitandosi a prevedere la necessità di adeguare la relativa normativa processuale penale.

L'articolo 2 contiene la disciplina che consente al GIP, nel corso delle indagini preliminari, di archiviare il procedimento per particolare tenuità del fatto.

Viene integrata la formulazione dell'articolo 411 c.p.p., comma 1, per aggiungere alla mancanza di una condizione di procedibilità, all'estinzione del reato e al fatto non previsto dalla legge come reato anche la non punibilità dell'indagato per particolare tenuità del fatto tra le condizioni che giustificano l'archiviazione del procedimento penale (ai sensi degli artt. 408 e ss., c.p.p.). La disciplina procedimentale prevede, con un nuovo comma 1-*bis* introdotto nello stesso articolo 411, che il PM richieda l'archiviazione ai sensi dell'articolo 131-*bis* c.p., dandone avviso all'indagato e alla persona offesa che abbia chiesto di volerne essere informata (come previsto dall'articolo 408, comma 2). L'avviso deve precisare che, nel termine di dieci giorni, l'indagato e la persona offesa possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui debbono indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso dalla richiesta. Le parti, entro il termine di 10 giorni, visionati gli atti, possono quindi presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. Il giudice, se ritiene « non inammissibile » l'opposizione, fissa l'udienza in camera di consiglio e, dopo avere ascoltato sia l'offeso che l'indagato, può, con ordinanza, pronunciare l'archiviazione. Se non viene presentata opposizione all'archiviazione o in caso di sua inammissibilità, il giudice decide de plano (non si svolge quindi alcuna udienza): se opta per l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronuncia

decreto motivato; se, al contrario, non ritiene di archiviare il procedimento, restituisce gli atti al Pubblico Ministero per il proseguo dell'azione penale (indicando ulteriori indagini o chiedendo la formulazione dell'imputazione, ex articolo 409, commi 4 e 5, c.p.p.).

L'articolo 3 dello schema di decreto detta disposizioni di coordinamento processuale: *a)* modificando il comma 1 dell'articolo 129 c.p.p. prevede, anzitutto, che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere dichiarata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; *b)* aggiungendo un comma 1-*bis* all'articolo 469 c.p.p. prevede che il giudice possa emettere sentenza di proscioglimento (non doversi procedere) in sede predibattimentale per la non punibilità dell'imputato ai sensi dell'articolo 131-*bis* c.p.; in tale ipotesi deve, tuttavia, essere sentita in camera di consiglio anche la persona offesa (così consentendo di acquisire il suo parere sull'effettiva tenuità del fatto-reato); l'intervento della vittima non è invece previsto in sede di udienza preliminare o in dibattimento, in cui il contraddittorio è già pienamente garantito. Si ricorda che, nel processo davanti al giudice di pace, l'articolo 34 prevede – esercitata l'azione penale – un potere di veto della vittima al decreto di archiviazione. L'assenza di un potere di veto in capo alla persona offesa risulta, secondo la relazione illustrativa, in linea con il silenzio sul punto da parte del legislatore delegante: una scelta di diverso tipo da parte dello schema di decreto in esame sarebbe risultata contraddittoria con la delega. Inoltre, la medesima relazione illustrativa precisa che la diversa scelta adottata nel giudizio davanti al giudice di pace non consente di generalizzare una sorta di « principio dispositivo » del processo e della punibilità nelle mani della persona offesa, che non esiste al di fuori di specifiche ipotesi normative; *c)* integrando la formulazione del comma 1 dell'articolo 652 c.p.p. stabilisce che il giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-*bis* c.p., presupponendo comunque un accertamento sull'esistenza

del reato e sul fatto che sia stato l'imputato a commetterlo, risulta efficace nell'eventuale giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso.

L'articolo 4 modifica, inoltre, l'articolo 3 del Testo Unico sul casellario giudiziale (decreto del Presidente della Repubblica 313/2002) prevedendo che anche i provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità per la particolare tenuità del fatto vengano iscritti per estratto nello stesso casellario.

L'articolo 5 reca, infine, la disposizione di copertura finanziaria delle minori entrate (valutate in 474.000 euro a decorrere dal 2015) per mancato introito delle pene pecuniarie a seguito delle archiviazioni per particolare tenuità del fatto. La copertura è assicurata dalle minori spese, sempre derivanti dall'applicazione del nuovo istituto, valutate in 513.342 euro, a partire dal 2015.

In considerazione della delicatezza del tema trattato e di taluni dubbi interpretativi che potrebbero riguardare la formulazione della delega legislativa, ritiene opportuno che la Commissione svolga un ciclo di audizioni.

Andrea COLLETTI (M5S) si associa alla richiesta di svolgimento di un ciclo di audizioni, ricordando come il proprio gruppo abbia votato contro la delega legislativa e ritenendo che il testo del provvedimento in esame sia socialmente pericoloso. Sotto il profilo tecnico, inoltre, ritiene che il termine di dieci giorni concesso alla vittima del reato per proporre l'opposizione sia troppo breve.

Tancredi TURCO (M5S) ritiene opportuni alcuni chiarimenti sugli aspetti concernenti il casellario giudiziale e sui rapporti tra la nuova ipotesi di causa di non punibilità e la prescrizione.

David ERMINI (PD), *relatore*, condivide l'opportunità di svolgere gli approfondimenti indicati dal collega Turco.

Vittorio FERRARESI (M5S) esprime forti perplessità sul provvedimento in esame poiché l'istituto troverebbe applicazione anche in relazione a reati gravi come, ad esempio, l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

Nicola MOLTENI (LNA) esaminando l'elenco dei reati ai quali sarebbe applicabile la nuova causa di non punibilità, sottolinea come fra i delitti puniti con la reclusione fino a cinque anni ve ne siano molti che non possano essere assolutamente ritenuti né « bagatellari » né lievi e che, anzi, sono gravissimi. Esprime, pertanto, forti preoccupazioni in merito agli effetti che il provvedimento in esame potrebbe produrre, anche in considerazione della estrema genericità della delega. Auspica che il Governo ritiri il provvedimento e lasci scadere la delega. In caso contrario, saranno necessari un'istruttoria estremamente approfondita, che abbia ad oggetto anche l'audizione di rappresentanti delle forze dell'ordine, ed un intervento correttivo volto a restringere i margini di discrezionalità del giudice.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa come il carattere « bagatellare » dei delitti in questione debba essere valutato in concreto, giacché non vi è alcun automatismo nell'applicazione del nuovo istituto ai reati compresi nell'elenco cui faceva riferimento il collega Molteni, bensì un filtro rappresentato dalla discrezionalità del giudice che risulta ancorata a parametri ben precisi. Non condivide, quindi, le preoccupazioni dei colleghi Ferraresi e Molteni.

Maria Gaetana GRECO (PD) pur considerando valido l'impianto complessivo del provvedimento, ritiene necessario valutare con estrema attenzione l'opportunità di introdurre talune esclusioni oggettive, al fine di evitare che la causa di non punibilità sia, anche in astratto, applicabile ad alcune fattispecie delittuose.

Daniele FARINA (SEL) ritiene sarebbe fuorviante basarsi sull'elenco dei reati ai

quali il nuovo istituto sarebbe astrattamente applicabile, senza tenere conto dal fatto che ogni singola ipotesi dovrà essere valutata in concreto dal giudice.

Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea come il testo della delega legislativa sia formulato in modo pessimo, creando dei problemi tecnico-giuridici insormontabili. Uno di questi, a suo giudizio, è costituito proprio dall'impossibilità di introdurre delle esclusioni oggettive.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza di svolgere un'istruttoria particolarmente approfondita e tenuto conto dei tempi a disposizione della Commissione per l'espressione del parere, avverte che le richieste di audizioni potranno essere presentate entro le ore 12 di giovedì 15 gennaio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, presidente e relatore, prima di illustrare il disegno di legge in esame si sofferma sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svoltasi. Comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto con la sua proposta di non procedere, attraverso una eventuale deliberazione della Commissione, all'abbinamento delle proposte in materia di prescrizione, già all'ordine del giorno della Commissione, al disegno di legge del Governo, per quanto tale provvedimento contenga anche disposizioni in materia di prescrizione. Il disegno di legge del Governo, infatti, non si limita a disciplinare la sola materia della prescrizione, ma è diretto a prevedere una serie di modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

Considerato che in tema di prescrizione l'iter legislativo, basato su proposte di legge di iniziative parlamentare, si trova oramai in uno stato avanzato, essendo stata svolta una approfondita indagine conoscitiva ed avendo già i relatori presentato una proposta di testo base, ha rappresentato all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che sarebbe inopportuno per due diverse considerazioni abbinare queste proposte di legge a quella di contenuto più ampio del Governo. A queste due considerazioni di opportunità si aggiunge un elemento dirimente, che riguarda i rapporti tra Camera e Senato, a favore della scelta di non procedere all'abbinamento.

La prima considerazione riguarda i tempi d'esame: abbinare le proposte di legge in materia di prescrizione al testo del Governo appena assegnato significherebbe riavviare sostanzialmente l'iter legislativo di quelle proposte di legge iniziando tutta una serie di approfondimenti istruttori relativamente alle nuove materie rispetto alla prescrizione.

Vi è poi una considerazione che attiene alle prerogative della Commissione Giustizia e dei suoi componenti nonché del Parlamento nel suo complesso. Mantenere separati i due iter legislativi significa salvaguardare queste prerogative anche rispetto all'attività del Governo. La circostanza che dopo mesi dell'avvio dell'iter legislativo il Governo presenti un disegno di legge non è sufficiente a cancellare tutto ciò che è avvenuto prima. Le prerogative del Governo sono comunque salvaguardate dal fatto che potrà presentare emendamenti in materia di prescrizione con riferimento al testo base delle proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Come già sottolineato, vi è un elemento del quale si è dovuto necessariamente tener conto, che attiene ai rapporti tra Camera e Senato ed, in particolare, alle intese che si sono tenute ad ottobre tra i Presidenti dei due rami del Parlamento in merito all'esame dei progetti di legge in materia di prescrizioni. In base al principio della priorità temporale dell'avvio dell'esame dell'iter legislativo, fu deciso in quella occasione che la Commissione giustizia della Camera proseguisse l'iter con l'impegno di concluderlo in tempi ravvicinati, al fine poi di trasferire il testo al Senato. È di tutta evidenza che l'abbinamento delle proposte di legge in materia di prescrizione al disegno di legge del Governo di più ampia portata farebbe venir meno tale impegno sia dal punto di vista temporale che sotto il profilo della materia oggetto del testo che verrebbe poi trasmesso al Senato.

Pertanto, Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha stabilito, da un lato, che si debba procedere all'adozione del testo base in materia di prescrizione, per poi fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, e, dall'altro, che sia avviato l'esame del disegno di legge del Governo, con la consapevolezza che la materia della prescrizione sarà trattata nell'ambito dell'esame del testo base delle proposte di legge in materie di prescrizione. Il Governo eventualmente presenterà emendamenti a tale testo, mentre altri emendamenti sopprime-

ranno dal testo del Governo le disposizioni in materia di prescrizione quando si arriverà alla fase emendativa. Ricorda che lo stesso percorso è stato seguito al Senato relativamente ai disegni di legge sulla responsabilità civile dei magistrati e sul contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti. Anche in questo caso il Governo ha presentato degli emendamenti.

Passa, quindi, ad illustrare il disegno di legge del Governo.

Osserva come il disegno di legge intervenga in diversi settori dell'ordinamento, quali la normativa penalistica sostanziale e processuale nonché all'ordinamento penitenziario, con l'obiettivo di garantire l'efficienza del sistema giudiziario penale, la durata ragionevole del processo, nel mantenimento delle garanzie soprattutto difensive, l'effettiva finalità rieducativa della pena nonché un maggiore e più efficace contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione.

Il disegno di legge è composto da trenta articoli suddivisi in quattro Titoli.

Il Titolo I introduce modifiche al codice penale ed è a sua volta composto da due capi. Il Capo I (artt. 1-4) riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per il delitto di corruzione e maggiore efficienza della confisca c.d. allargata. Il Capo II (artt. 5-8) modifica la disciplina della prescrizione e delega il Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Il Titolo II è diretto a modificare il codice di procedura penale ed è composto da tre Capi. Il Capo I (artt. 9-10) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II (artt. 11-16) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III (artt. 17-21) riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il Titolo III (artt. 22-23) modifica le disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il Titolo IV (artt. 24-30) delega il Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e reca le clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore.

I primi due articoli del disegno di legge disciplinano le condotte riparatorie. In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge introduce, al comma 1, un nuovo articolo 162-ter nel codice penale, all'interno del capo dedicato all'estinzione del reato. La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie interessa i casi di procedibilità a querela soggetta a remissione (la remissione è a sua volta una causa di estinzione del reato in base all'articolo 152 c.p.). In tali casi, il giudice deve dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tuttavia l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a un anno, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale, se dimostra di non avere potuto adempiere per fatto a lui non imputabile. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e, se necessario, impone specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo resta sospeso anche il corso della prescrizione.

All'esito delle condotte riparatorie il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge introduce un nuovo articolo 649-bis nel codice penale, all'interno del Titolo relativo ai delitti contro il patrimonio e con la stessa rubrica (estinzione del reato per condotte riparatorie) del nuovo articolo 162-ter. Le disposizioni di quest'ul-

timo debbono essere osservate anche per alcuni delitti procedibili d'ufficio. Si tratta di alcune ipotesi di furto aggravato indicate dall'articolo 625 c.p. (furto con violenza sulle cose o con qualsiasi mezzo fraudolento; furto con destrezza; furto di bagaglio di viaggiatori; furto di tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero di bovini o equini, anche non raccolti in mandria); dell'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (articolo 636 c.p.); dell'uccisione o danneggiamento di animali altrui (articolo 638 c.p.).

L'articolo 2 stabilisce la disciplina transitoria relativa ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge. Le nuove disposizioni sulle condotte riparatorie si applicano anche a tali processi e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. A tal fine l'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

L'articolo 3 aumenta i limiti di pena previsti per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria, articolo 319 c.p.). Infatti, la pena della reclusione è aumentata nel minimo da 4 a 6 anni, mentre il massimo è innalzato da 8 a 10 anni. Con l'inasprimento delle pene si intende evitare l'applicazione di sanzioni troppo lievi in caso di patteggiamento, limitare l'applicazione di benefici come la sospensione condizionale, innalzare il periodo di prescrizione.

L'articolo 4 interviene con numerose modifiche sull'articolo 12-*sexies* del decre-

to-legge n. 306 del 1992 (L. conv. 356/1992) relativo ad ipotesi particolari di confisca; in particolare, è integralmente sostituito il comma 1, relativo alla cd. confisca allargata, secondo cui, nei casi di condanna o di patteggiamento per associazione mafiosa e per altri reati di particolare gravità, è sempre disposta la confisca dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

Le novità introdotte dal disegno di legge sono le seguenti: ai reati alla cui condanna segue la confisca allargata sono aggiunti i gravi delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p. Sostanzialmente il catalogo dei reati è esteso alle fattispecie di associazione diretta a commettere una specifica serie di reati di natura sessuale (articolo 416-*bis*, settimo comma, c.p.); alle attività organizzate per il traffico di rifiuti (articolo 260, D.lgs. 152/2006); all'associazione per delinquere finalizzata al Art. 649-*bis* c.p., contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater*, decreto del Presidente della Repubblica 43/1973). Va, inoltre, considerato come – alla luce delle periodiche integrazioni apportate dal legislatore allo stesso articolo 51, comma 3-*bis* – l'inserimento nell'articolo 12-*sexies* dell'esplicito riferimento all'articolo 51, comma 3-*bis*, consente l'integrazione *ope legis* del catalogo dei reati che consentono la confisca allargata; sono aggiunti tra i delitti che consentono tale tipo di confisca i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale; è disposto che il condannato non possa giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale; è integrata la disciplina della cd. confisca per equivalente. La disposizione – nel caso in cui la confisca allargata di cui al comma 1 non sia possibile – prevede che il giudice ordini la confisca di altre somme denaro, beni e altra utilità di cui il reo abbia la

disponibilità, anche per interposta persona, di valore equivalente « di legittima provenienza »; è previsto che al sequestro e alla confisca allargata e per equivalente si applicano le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice antimafia, nonché la collaborazione dell'Agenzia nazionale; è disposto che nel processo civile debbano essere citati i terzi interessati che risultino titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di cui l'imputato abbia, a qualunque titolo, la disponibilità; è prevista l'applicabilità della disciplina dell'articolo 12-*sexies* anche quando, pronunciata la sentenza di condanna in un grado di giudizio, il reato sia dichiarato estinto per prescrizione o amnistia dal giudice di appello o dalla Cassazione; in tal caso, il giudice del gravame decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato; è stabilito, infine, che — a seguito del formarsi del giudicato sulla sentenza di condanna — nonostante la morte della persona nei cui confronti sia stata disposta la confisca dei beni, il procedimento inizia (o prosegue) nei confronti degli eredi o degli aventi causa.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 159 del codice penale, integrando le attuali cause di sospensione del corso della prescrizione per prevedere, in particolare, che la prescrizione resti sospesa a seguito di sentenza non definitiva di condanna. Il disegno di legge prevede infatti che in caso di rogatoria all'estero, il termine di prescrizione resti sospeso per un massimo di 6 mesi. Dopo la sentenza di condanna in primo grado, il termine di prescrizione resti sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 2 anni. Dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resti sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno. In entrambi i casi, ai termini di due anni e un anno vanno eventualmente aggiunti i termini di 15 e 90 giorni previsti

dall'articolo 544 c.p.p. per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere immediatamente alla redazione della sentenza (comma 2, 15 giorni), ovvero la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa per l'alto numero delle parti o la gravità delle imputazioni (comma 3, 90 giorni). In caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, i periodi di sospensione di 2 anni (concesso per il giudizio d'appello) e di un anno (concesso per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. In caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero), il termine sia conseguentemente prolungato.

Questa riforma della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 159 c.p.; in tal senso esplicitamente dispone il comma 2 dell'articolo 5.

Gli articoli da 6 a 8 contengono deleghe al Governo in materia penale, di revisione del casellario giudiziale e per le relative disposizioni di coordinamento e attuazione. Tutte le deleghe dovranno essere attuate entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

In particolare, l'articolo 6 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare alcuni istituti previsti dal codice penale e per assicurare maggiore coerenza e conoscibilità alle fattispecie penali. In base al comma 1, il Governo dovrà: modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto. La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte sia incapace per età o per infermità; riformare la

disciplina delle misure di sicurezza, in particolare rivedendo l'istituto dell'infermità mentale, anche alla luce della normativa sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e riformando i presupposti di applicazione delle misure con riferimento categorie della abitualità e della tendenza a delinquere; ricondurre al codice penale le fattispecie incriminatrici attualmente contenute nelle leggi speciali, quando le stesse siano riconducibili a settori di tutela penale che, per omogeneità di materia o di interesse protetto, possono essere inserite nel codice. Ciò dovrebbe garantire una « migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni ».

L'articolo 7 del disegno di legge delega il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale. La norma di delega non individua particolari principi e criteri direttivi per l'attuazione della riforma, limitandosi a prevedere che la revisione della disciplina del casellario debba avvenire « alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali ». Entrambi gli articoli (al comma 2) delineano il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere commissioni parlamentari entro 45 giorni.

Infine, l'articolo 8 delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto delle procedure e dei termini fissati dagli articoli 6 e 7, con riguardo alle disposizioni di attuazione e di coordinamento, nonché le norme transitorie, che si rendano opportune in relazione alle suddette riforme.

L'articolo 9 riguarda la definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. L'articolo 9 – oltre a integrare l'articolo 71 c.p.p. in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile – introduce un nuovo articolo 72-*bis* sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile del-

l'imputato. In base al nuovo articolo, se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

L'articolo 10 ha per oggetto le indagini preliminari e il procedimento di archiviazione. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 104 c.p.p., relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare. Attualmente, nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore. La modifica introdotta circoscrive la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il p.m. del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p.) e dei reati per i quali è possibile l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la corte d'appello. Il comma 2 modifica la disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili su iniziativa del p.m. Il comma 3 dell'articolo 10 del disegno di legge modifica poi il comma 5 dell'articolo 360 c.p.p., con finalità di coordinamento con il nuovo comma 4-*bis*. Il comma 4 modifica la disciplina dei provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione. Il comma 5 dell'articolo 10 del disegno di legge introduce un nuovo articolo 410-*bis* nel codice di procedura penale, relativo alla nullità del provvedimento di archiviazione. Il comma 6 dell'articolo 10, in fine, modifica per coordinamento l'articolo 411 c.p.p. che individua gli altri casi di archiviazione. Il nuovo articolo 410-*bis* è quindi

aggiunto all'elenco degli articoli che si applicano anche negli altri casi di archiviazione.

Il Capo II del disegno di legge (artt. 11-16) introduce modifiche in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito.

In particolare, l'articolo 11 interviene sulla disciplina dell'udienza preliminare per abrogare l'articolo 421-bis c.p.p., relativo all'ordinanza per l'integrazione delle indagini. La disposizione prevede che, ove non provveda alla chiusura della discussione dell'udienza preliminare ritenendo matura la decisione allo stato degli atti (ex articolo 421, comma 4, c.p.p.), il giudice, se ritiene incomplete le indagini preliminari ordina ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al P.G. presso la corte d'appello, il quale può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini. Si elimina la possibilità per il giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di prove ritenute evidentemente decisive per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere; tali prove potranno dunque essere assunte solo a richiesta di parte.

L'articolo 12 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio. In particolare, le modifiche dell'articolo 428 c.p.p. prevedono: che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione; la non impugnabilità, per l'imputato, della sentenza di non luogo a procedere per fatto compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una legittima facoltà; la soppressione del secondo periodo del comma 2, secondo il quale la persona offesa costituita parte civile nel processo penale può proporre ricorso per cassazione. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 428 (che prevede la superata previsione della decisione della cassazione sull'impugnazione della sentenza in camera di consiglio) è sostituito da nuove

disposizioni, in base alle quali: che la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale; che, se ad appellare è il PM, la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato: se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato; che il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal procuratore generale presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lett. a), b) e c) dell'articolo 606 c.p.p. ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la corte di cassazione in camera di consiglio.

L'articolo 13 modifica l'articolo 438 c.p.p. in materia di giudizio abbreviato. Viene, anzitutto, riformulato il comma 4 che attualmente prevede che sulla richiesta dell'imputato (che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti) il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Tale confermata disposizione è integrata dalla previsione che, ove la richiesta dell'imputato avvenga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine chiesto dal PM per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato. Allo stesso articolo 438 è aggiunto un comma finale secondo cui dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva: la sanatoria delle even-

tuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio); la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice.

L'articolo 14 del disegno di legge modifica la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) di cui all'articolo 444 del codice di rito penale. Una prima modifica (comma 1) riguarda, tuttavia, l'articolo 130 c.p.p. (sulla correzione di errori materiali nelle sentenze) cui è aggiunto un comma 1-*bis* secondo il quale, quando nella sentenza ex articolo 444 si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella determinazione o nel computo, sarà lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo PM ex articolo 448, comma 2, c.p.p., essendo le sentenze di patteggiamento altrimenti inappellabili) alla rettifica provvede la corte di cassazione ai sensi dell'articolo 619, comma 2 c.p.p. (ovvero senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza).

Il comma 2 dell'articolo 14 modifica il comma 1 dell'articolo 444 c.p.p. intervenendo sulla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. L'ambito di applicazione dell'istituto è ridotto dall'abbassamento da cinque a tre anni del limite di pena detentiva che consente il patteggiamento. Il nuovo limite è coincidente con quello che, ordinariamente comporta la sospensione dell'ordine di esecuzione per l'applicazione al di fuori del circuito carcerario delle misure alternative alla detenzione.

Il comma 3 sopprime il comma 1-*bis* dell'articolo 444 che – ove la pena superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria – esclude dall'applicazione della pena su richiesta i procedimenti per alcuni delitti nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Il comma 4 aggiunge allo stesso articolo 444 c.p.p. un comma 1-*ter* che subordina alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato la richiesta di patteggiamento nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione.

I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 14 intervengono sull'articolo 445 c.p.p. relativo agli effetti dell'applicazione della pena su richiesta.

Il comma 8 aggiunge un comma 2-*bis* all'articolo 448 c.p.p. che prevede che il ricorso per cassazione da parte del PM e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

Il comma 9 aggiunge un articolo 448-*bis* al codice di rito penale che introduce un nuovo istituto processuale: la sentenza di condanna su richiesta dell'imputato. Il solo imputato potrà chiedere personalmente al giudice una condanna a pena specificamente determinata e comunque, tenuto conto delle circostanze e della diminuzione da un terzo alla metà, non superiore a 8 anni.

La richiesta, che potrà essere avanzata entro specifici limiti temporali del procedimento di primo grado (fino alla chiusura della discussione, in udienza preliminare; fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, nel giudizio), è subordinata all'ammissione del fatto-reato da parte dell'imputato che dovrà chiedere l'immediato interrogatorio. A differenza del patteggiamento, tale istituto prevede una specifica ammissione di responsabilità dell'imputato e costituisce una vera e propria sentenza di condanna (l'articolo 445, comma 1-*bis*, stabilisce invece che, salve diverse disposizioni di legge, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna).

Il giudice, dopo l'interrogatorio dell'imputato, se ritiene raggiunta la prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole

dubbio, emette sentenza di condanna, ad esclusione del caso in cui la pena risulti al giudice troppo esigua in relazione ai limiti massimi edittali previsti (8 anni); nella sentenza, il giudice decide anche sulla domanda dell'eventuale parte civile.

Se la richiesta dell'imputato è, invece, rigettata dal giudice, questi, salvo il caso di proscioglimento, dispone il giudizio immediato (artt. 453 e ss., c.p.p.). L'articolo 448-*bis* prevede, tuttavia, esclusioni oggettive dall'ambito di applicazione del nuovo istituto. L'imputato non potrà, quindi, chiedere al giudice la sentenza di condanna in oggetto in relazione a una serie di delitti di particolare gravità ed allarme sociale. Il catalogo dei reati esclusi è lo stesso del vigente comma 1-*bis* dell'articolo 444 c.p.p. (soppresso dal comma 3 dell'articolo 14 in esame; v. ante) che – ove la pena superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria – esclude nei procedimenti per tali reati la possibilità di patteggiamento.

In relazione ai possibili gravami, l'articolo 448-*bis* prevede l'inappellabilità per l'imputato della sentenza di condanna da lui stesso richiesta. Al contrario, il PM potrà appellare la decisione ma solo ove la sentenza modifichi il titolo del reato inizialmente ascritto all'imputato o escluda l'esistenza di un'aggravante ad effetto speciale o stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria prevista per il reato.

Il comma 10, infine, coordina il contenuto dell'articolo 651 c.p.p. (relativo all'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno) con l'introduzione del nuovo istituto relativo alla sentenza di condanna a richiesta dell'imputato. L'articolo 651 stabilisce, al comma 1, che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile

che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. Il comma 2 della stessa disposizione – secondo cui analoga efficacia di giudicato ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in sede di giudizio abbreviato (salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato tale rito) – è integrato dal riferimento anche alla sentenza di condanna a richiesta dell'imputato.

L'articolo 15 del disegno di legge modifica l'articolo 493 c.p.p., relativo alle richieste di prove in sede di dibattimento. In particolare, il nuovo comma 1 ripristina la distinzione tra PM e altre parti in relazione all'esposizione dei fatti e delle prove richieste. Il nuovo comma 1 ritorna sostanzialmente alla formulazione dei primi due commi dell'articolo 493 anteriore alla cd. riforma Carotti (L. 479/1999): oltre a stabilire la priorità (rispetto alle altre parti) dello stesso PM nella richiesta di prove al giudice, prevede che il pubblico ministero debba esporre concisamente i fatti oggetto dell'imputazione per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l'ammissione. Successivamente, le altre parti e l'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. Una seconda modifica interessa il comma 4, che prevede attualmente che il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari. In tale sede, è introdotto l'obbligo del presidente del tribunale (o della corte d'assise) di regolare l'esposizione introduttiva delle parti.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 546 c.p.p. in relazione al contenuto della sentenza. In base al primo comma dell'articolo 546, la sentenza contiene: *a)* l'instazione « in nome del popolo italiano » e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; *b)* le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; *c)* l'imputazione; *d)* l'indicazione delle conclusioni delle parti; *e)* la concisa esposizione dei motivi di fatto

e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; *f*) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; *g*) la data e la sottoscrizione del giudice. Con il disegno di legge viene integralmente sostituita ed integrata la lett. *e*) del comma 1, prevedendo anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati. Il complessivo contenuto degli elementi valutativi di cui alla lett. *e*) dovrà, inoltre, aver riguardo: all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; alla responsabilità civile da reato; all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

Gli articoli da 17 a 19 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali e si caratterizzano: per l'attribuzione allo stesso giudice che ha emanato il provvedimento del potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione in presenza di specifici vizi; per la reintroduzione nel codice di rito del concordato sui motivi in appello, una sorta di patteggiamento in secondo grado; per l'innalzamento delle sanzioni pecuniarie dovute per i ricorsi temerari in Cassazione.

L'articolo 20 abroga l'articolo 625-*ter* c.p.p. concernente la rescissione del giudicato, introdotto dalla legge n. 67/2014, con riferimento alla nuova disciplina concernente gli imputati irreperibili. L'articolo 20 del disegno di legge, nell'abrogare l'articolo 625-*ter* c.p.p., introduce (comma 2) un nuovo articolo 629-*bis* all'interno del Titolo IV relativo alla revisione. Il nuovo articolo riproduce la stessa disciplina della rescissione del giudicato già prevista dall'articolo 625-*ter*, con una rilevante differenza: analogamente agli altri casi di revisione, spetta alla corte d'appello territorialmente competente decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Il comma 3 dell'articolo 20 individua poi la disciplina transitoria: le nuove disposizioni si applicano anche in riferimento ai giudicati già formati al momento dell'entrata in vigore della legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione.

L'articolo 21 prevede che i presidenti di corte di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia all'inizio di ogni anno giudiziario, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, in relazione al periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui al nuovo articolo 159, comma 2, del codice penale, e dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-*bis* c.p.p. sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

L'articolo 22 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali. In particolare, viene precisato che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati – deve dare notizia dell'imputazione (anziché indicare, come oggi previsto, le norme di legge che si assumono violate).

L'articolo 23 riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica – oggi consistenti nell'assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio – è inserita anche la seguente funzione: assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato (comma 1). Inoltre, tra le finalità che debbono essere perseguite dal procuratore generale presso la corte di

appello, oltre alla verifica del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, è inserita anche l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato (comma 2).

L'articolo 24 – il primo articolo del Titolo IV del disegno di legge – delega il Governo a modificare entro un anno, con più decreti legislativi, la disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dal presente titolo.

L'articolo 25, nell'ambito di tale delega, individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. Elenca quindi una serie di principi e criteri direttivi. Per quanto riguarda le intercettazioni: – prevedere disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 Cost., attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in specie dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale; – prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; – prevedere la garanzia giurisdizionale per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, telematico ed informatico, e il potere d'intervento d'urgenza del pubblico ministero.

Per quanto riguarda le impugnazioni: – prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge sia della sentenza che conferma la pronuncia di assoluzione di primo grado, individuando i casi in cui possa affermarsi la conformità delle due decisioni di merito, sia delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; – prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; – prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; – prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: « il fatto non sussiste »; « l'imputato non lo ha commesso »; « il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima »; – prevedere la proponibilità dell'appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione; – prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità; – prevedere che l'inammissibilità dell'appello venga dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

L'articolo 26 contiene una delega diretta a modificare l'ordinamento penitenziario, secondo una serie di principi e criteri direttivi: a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione; b) revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai

presupposti soggettivi che con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse; c) eliminazione di automatismi e preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi che per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione ai benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo; d) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario che in misura alternativa; e) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati; f) previsione di un più ampio ricorso al volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli Uffici di esecuzione penale esterna; g) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari; h) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e delle condizioni generali di esercizio; i) adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età.

L'articolo 27 delega il Governo con riguardo alle norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 25 e 26 e alle norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

L'articolo 28 autorizza il Governo, ad adottare, con la stessa procedura, disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 25 e 26.

L'articolo 29 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 30 disciplina l'entrata in vigore della legge: il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vittorio FERRARESI (M5S) auspica che alla Commissione sia dato tutto il tempo necessario per approfondire adeguatamente un testo di così vasta portata come quello in esame, evitando fughe in avanti dettate unicamente dall'esigenza del Governo e della maggioranza di fare *spot* propagandistici indipendentemente dal reale contenuto dei provvedimenti.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, assicura il deputato Ferraresi che non ci saranno strozzature nei tempi d'esame e che la Commissione potrà approfondire tutte le questioni relative al testo in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso, C. 2150 Ferranti e C. 2767 Pagano.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	25
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ». Atto n. 126 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
SEDE CONSULTIVA:	
DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che domani la Commissione, congiuntamente all'omologa Commissione del Senato, svolgerà l'incontro informale con i rappresentanti del COCER Interforze in relazione agli ultimi sviluppi della vicenda riguardante i due fucilieri appartenenti alla Brigata marina San Marco, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ».

Atto n. 126.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti chiesti dal relatore e dai colleghi intervenuti nel dibattito. Segnala, inoltre, che la Commissione bilancio non ha ancora trasmesso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Carlo GALLI (PD), *relatore*, anche in considerazione del tempo ancora a disposizione prima della scadenza del termine,

si riserva di attendere l'espressione dei rilievi da parte della Commissione Bilancio prima di presentare la propria proposta di parere.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa.

Atto n. 128.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 18 gennaio 2015. Ricorda, altresì, che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha risposto alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore, onorevole Scanu, e dagli altri commissari intervenuti nel dibattito. Quindi, in considerazione del fatto che la Commissione Bilancio non ha ancora trasmesso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento e che, a quanto risulta alla presidenza, la stessa Commissione potrebbe aggiornare i propri lavori a domani o addirittura a giovedì, prospetta la possibilità di prevedere un'ulteriore seduta della Commissione nella giornata di giovedì 15 gennaio.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, ritiene importante conoscere le valutazioni della Commissione Bilancio su un provvedimento di così rilevante impatto finanziario.

Nel ringraziare, quindi, il sottosegretario Alfano per i chiarimenti forniti nella precedente seduta in relazione alle questioni da lui sollevate con la relazione introduttiva, chiede al Governo un ulteriore chiarimento in merito all'ammontare

degli oneri di finanziamento previsti per la realizzazione dei programmi oggetto dello schema di decreto in esame.

Rileva infatti che lo schema definisce un piano di erogazioni a favore dei soggetti affidatari della realizzazione dei singoli programmi articolato in parte su erogazioni dirette e per la restante parte sull'erogazione del netto ricavi attivabile a seguito delle operazioni finanziarie che il beneficiario dei contributi è autorizzato a perfezionare con gli istituti finanziari abilitati.

Osserva che le risorse stanziare sono pari a euro 5.427.908.654, che il costo di realizzazione dei singoli programmi, secondo quanto risulta dall'articolo 2 dello schema di decreto in esame, è pari nel complesso a euro 3.829.000.000 e che le restanti risorse autorizzate – al netto dei contributi diretti, che ammontano a euro 36.377.429 – devono imputarsi agli oneri di finanziamento, che risultano corrispondenti a circa il 30 per cento delle risorse stanziare per il programma navale.

Trattandosi di una somma estremamente ingente, chiede al Governo di chiarire quali criteri abbia utilizzato per stimare gli oneri di finanziamento.

Fa presente che il tenore della sua proposta di parere dipenderà in modo essenziale dalla qualità degli elementi di informazione relativi a tali aspetti che il Governo vorrà mettere a disposizione del Parlamento.

Luca FRUSONE (M5S) si associa alle considerazioni dell'onorevole Scanu e ribadisce la richiesta di ulteriori precisazioni da parte del Governo riguardo alle anomalie da lui già evidenziate nella precedente seduta relativamente ai tre diversi contributi iscritti nella Tabella E della legge di stabilità recentemente approvata.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, dopo aver ricordato che la predisposizione dello schema di decreto e della connessa stima degli oneri finanziari è stata curata dal Ministero dello sviluppo economico, precisa di aver comunque svolto un accertamento riguardo alle modalità di

quantificazione dei predetti oneri. Da tale indagine è emerso che lo schema è stato predisposto ipotizzando cautelativamente che il costo del programma dovesse essere sostenuto attraverso il ricorso al mercato finanziario con rimborsi articolati su un periodo di tempo molto lungo.

Ciò premesso, fa presente che nell'ambito della manovra di finanza pubblica il Governo ha deciso di utilizzare parte delle risorse a disposizione sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico per finanziare il programma navale in modo diretto, evitando in tal modo il ricorso ai finanziamenti bancari. Conseguentemente, le somme previste per gli oneri di finanziamento si sono rese disponibili per altri utilizzi, che dovranno essere stabiliti: ad esempio, potrebbero essere impiegate per l'acquisto delle ulteriori unità navali previste dal programma navale come opzionali.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, reputa essenziale il chiarimento testé reso dal rappresentante del Governo e si dice convinto che le riforme introdotte nel rapporto tra Parlamento e Governo in materia di difesa con l'articolo 4 della legge n. 244 del 2012 abbiano reso più costruttivo il confronto sulla materia del *procurement* militare. Giudica questo un risultato estremamente importante in termini di trasparenza e democrazia, rilevando che in passato non sarebbe stato agevole ottenere le informazioni che il dibattito odierno ha evidenziato. Nel prendere, quindi, atto con favore di quanto riferito dal sottosegretario Alfano, esprime l'avviso che le economie derivanti dal mancato ricorso al mercato finanziario dovranno essere tornare al bilancio complessivo dello Stato per essere nuovamente assegnate.

Luca FRUSONE (M5S) domanda se quanto affermato dal rappresentante del Governo significhi che non esistono oneri di finanziamento per nessuno dei tre contributi pluriennali iscritti nella Tabella E della legge di stabilità e chiede di chiarire se sia già stabilito che i relativi risparmi

saranno destinati all'acquisto delle quattro unità navali che il programma prevede come opzionali.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, dopo aver ribadito che la stima effettuata dal Ministero dello sviluppo economico è stata ispirata a un criterio prudenziale che ha indotto a quantificare l'onere del ricorso al mercato finanziario nella misura massima, chiarisce che l'utilizzo delle risorse non più destinate all'onere di finanziamento deve essere ancora deciso, e che l'acquisto delle quattro unità opzionali è una semplice possibilità.

Esprime, infine, perplessità per la scelta dei Presidenti delle Camere, che naturalmente rispetta, di assegnare lo schema di decreto in esame alle Commissioni Difesa, ai fini dell'espressione del parere, nonostante l'atto sia stato predisposto dal ministro dello sviluppo economico e del suo contenuto non possa quindi essere chiamata a rispondere l'amministrazione della Difesa.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che l'assegnazione degli atti alle Commissioni permanenti avviene sulla base dei regolamenti e delle prassi applicative delle Camere e che, per quanto riguarda la Camera dei deputati, l'ambito di competenza delle Commissioni è stabilito da una apposita lettera circolare del Presidente della Camera, la quale ha attribuito alla Commissione Difesa la competenza in materia di dotazioni di mezzi delle Forze armate, e ciò a prescindere dal fatto che le risorse utilizzate per l'acquisto di tali dotazioni siano stanziare nello stato di previsione della spesa di Ministeri diversi da quello di riferimento della Commissione.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, concorda pienamente con le considerazioni del presidente, segnalando, altresì, che lo schema di decreto in esame provvede a ulteriormente definire aspetti che sono stati già esaminati nel decreto del Ministro della difesa che ha autorizzato il programma navale e che è stato oggetto di esame da parte di questa Commissione.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, introducendo l'esame del decreto-legge in oggetto, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio, osserva che esso si compone di 15 articoli e reca disposizioni che, sebbene intervengano su svariate materie, risultano avvinte dalla comune finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti.

Limitandosi alle sole parti di competenza della Commissione difesa rileva in primo luogo che, per effetto dell'articolo 1, comma 3, sono prorogate anche per l'anno 2015 le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2013 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottate in deroga alle percentuali del *turn over* previste dalla legislazione vigente (articolo 1, comma 91, della legge di stabilità per il 2013). La citata disciplina ha infatti previsto per questi comparti la possibilità di effettuare assunzioni in deroga alle

percentuali del *turn over* indicate per specifiche amministrazioni pubbliche nell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, così da incrementarle fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per cento nel 2015. Il successivo comma 4 proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni relative agli stessi settori per l'anno 2014, a loro volta previste dall'articolo 1, comma 464, della legge di stabilità per il 2014.

Segnala, poi, l'articolo 4, comma 4, che proroga al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge. Ricordare, quindi, che tale norma era stata originariamente introdotta dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge di proroga delle missioni per il secondo semestre del 2011 e che è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2014 dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge che ha rifinanziato le missioni internazionali per il secondo semestre del 2014.

Ritiene, pertanto, che sia opportuno un chiarimento da parte del Governo sulle motivazioni che hanno indotto a prorogare tale disposizione con il provvedimento in esame, anche in considerazione del fatto che è imminente l'emanazione del decreto-legge sulle missioni relativo al 2015.

Segnala, inoltre, il comma 6 dell'articolo 4, che – al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio – proroga, limitatamente al primo trimestre 2015, l'operatività del piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, con un impiego limitato ai soli servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, precisando che il contingente è altresì posto a disposizione dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del

territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale.

La medesima disposizione quantifica in 10 milioni di euro gli oneri dell'intervento, precisando che a tale spesa si provvede mediante il ricorso alle risorse finanziarie che la recente legge di stabilità per l'anno 2015 ha stanziato per la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania per l'anno 2015. La disposizione in esame evidenzia altresì che l'importo di 9,7 milioni di euro è destinato al personale delle Forze armate impiegato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009), mentre la restante parte pari a 0,3 milioni di euro è destinata al personale delle Forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi andrebbe, dunque, chiarito il numero complessivo del personale militare e delle Forze di polizia impiegato per le finalità di sicurezza e di controllo del territorio comprese quelle finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale. Analogamente occorrerebbe un chiarimento da parte del Governo in merito alla prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania per i restanti 9 mesi dell'anno 2015, atteso che tutte le risorse specificamente stanziato per tale finalità per l'anno in corso (ovvero 10 milioni di euro) risultano assorbite dall'intervento in esame.

Per completezza d'informazione richiama, da ultimo, la disposizione di cui

all'articolo 7, comma 2, che rinvia di un anno, rispetto ai tempi attualmente previsti, il processo di privatizzazione delle strutture centrali (sede nazionale e sedi regionali) della Croce rossa italiana, intervenendo sulla revisione di alcuni elementi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. La previsione, tuttavia, non intende intervenire sul processo di privatizzazione già avviato dal 1° gennaio 2014, né intende variare l'assetto complessivamente previsto dal citato decreto legislativo per quanto attiene a tutti gli aspetti in esso disciplinati, ivi compresi quelli relativi al personale, ma è finalizzata alla tutela dell'interesse generale e alla garanzia per tutte le attività previste dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012 e le attività svolte in ausilio delle Forze armate. Per effetto di tali disposizioni, il personale del Corpo militare in servizio attivo dovrà transitare nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente non più oltre il 31 dicembre 2016, ma bensì non oltre il 31 dicembre 2017.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare successivamente una proposta di parere, alla luce dei chiarimenti che il Governo vorrà fornire e degli ulteriori elementi di riflessione che dovessero emergere dal dibattito.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ». Atto n. 126 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	30
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	30
Schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per determinate prestazioni rese da soggetti concessionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Atto n. 127 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole</i>)	31

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ».

Atto n. 126.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda come nella precedente seduta il rappresentante del

Governo si fosse riservato di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore medesimo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa.

Atto n. 128.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in

oggetto, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore medesimo.

Giulio MARCON (SEL) richiama l'attenzione sulla differenza intercorrente tra l'importo dei contributi pluriennali complessivamente previsti per la realizzazione del programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa per il periodo 2014-2035, pari a circa 5,4 miliardi di euro, e le risorse effettivamente utilizzabili dai soggetti affidatari della realizzazione dei programmi pluriennali, quantificabili nell'ordine di circa 3,8 miliardi di euro, essendo la differenza tra tali importi costituita dagli oneri relativi alle operazioni finanziarie che il beneficiario dei contributi è autorizzato a perfezionare con gli istituti finanziari abilitati. In ragione della rilevanza degli importi recati dal provvedimento in esame, e pur prendendo atto di quanto specificato nella relazione illustrativa dello schema di decreto in titolo predisposta dal Ministero dello sviluppo economico, la quale segnala come il disegno di legge di stabilità per il 2015, alla tabella E, contiene «una rimodulazione finanziaria finalizzata ad evitare il ricorso a mutui bancari per l'attuazione del programma, eliminando così la componente degli oneri finanziari, che graverebbe sulle risorse stanziare», ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo sulla questione da lui richiamata.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, preso atto della richiesta di chiarimento formulata dall'onorevole Marcon,

chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori e predisporre dettagliati elementi di risposta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per determinate prestazioni rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Atto n. 127.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, anche tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, in base alla quale dal punto di vista strettamente finanziario l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per determinate tipologie di operazioni non determina variazioni in termini di gettito, in considerazione del fatto che tale esonero ha rilevanza solo procedurale e non incide sul pagamento dell'IVA, non ha osservazioni da formulare sulle disposizioni recate dallo schema di decreto in titolo. Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere sullo schema di decreto in oggetto una valutazione favorevole.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	34

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.

C. 2752 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Camilla SGAMBATO (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010, è stato approvato dal Senato il 26 novembre 2014, ed è stato assegnato in sede referente alla III Commissione affari esteri. Aggiunge che l'Accordo che viene recepito con tale disegno di legge reca alcune disposizioni di diretto interesse per la VII Commissione, come di seguito sarà indicato.

Ricorda preliminarmente che l'Accordo in esame si inserisce nell'ambito degli intensi rapporti bilaterali che trovano fondamento in numerose intese di cooperazione nei settori di reciproco interesse, già promosse dalle Amministrazioni tecniche dei settori interessati anche attraverso scambi di visite. In particolare, rileva che l'Accordo è volto al rafforzamento delle relazioni italo-montenegrine, accelerando le iniziative di collaborazione in settori quali infrastrutture, investimenti, energia, turismo, tutela dell'ambiente, lotta alla criminalità organizzata, cooperazione scientifica e tecnologica, istruzione, sanità

nonché cooperazione regionale. Precisa che, nel contesto di tale collaborazione, l'Italia continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel percorso di adesione all'Unione Europea ed alla NATO.

Con riferimento al contenuto, segnala che l'Accordo in oggetto consta di una premessa ed otto articoli. Evidenzia, quindi, che l'articolo 1 dello stesso individua le linee di sviluppo della collaborazione strategica bilaterale: in particolare, il rafforzamento dei meccanismi di consultazione in materia di integrazione europea ed euroatlantica andrà realizzato ai sensi del Memorandum di collaborazione tra i Ministeri degli affari esteri italiano e montenegrino, firmato a Roma il 25 luglio 2007, mentre specifiche intese individueranno programmi e progetti afferenti alle seguenti linee di collaborazione: incoraggiamento della cooperazione economica e degli investimenti; costruzione ed ammodernamento di infrastrutture; sviluppo del settore energetico; sviluppo del turismo sulla base di principi di sostenibilità e di « economia verde »; sviluppo di reti di trasporti; promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, cooperazione nel campo dell'istruzione, della formazione ed altre forme di specializzazione professionale; promozione di progetti nel settore della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile; rafforzamento della cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione, al riciclaggio, al traffico di droga, alla tratta di esseri umani, al terrorismo e al *cybercrime*; cooperazione per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale e la lotta contro il traffico illecito dei beni culturali; cooperazione nel campo della formazione e specializzazione professionale; sviluppo della sanità; promozione dello sviluppo delle discipline sportive e cooperazione diretta tra le associazioni sportive, l'organizzazione delle competizioni ed incontri, scambio di esperti e delle informazioni scientifiche-metodologiche; sostegno alla cooperazione bi e multilaterale nella regione anche attraverso il

sostegno ad organismi quali l'Iniziativa Adriatico Ionica (IAI) e l'Iniziativa per il Centro Europa (InCE).

Segnala quindi che, nel contesto della collaborazione strategica, che le parti si impegnano a sviluppare anche attraverso strumenti di assistenza previsti dall'Unione europea, l'Italia continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel processo di adesione all'Unione europea ed alla NATO (articolo 2 dell'Accordo).

Aggiunge poi che l'articolo 3 del medesimo Accordo prevede la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni competenti di entrambe le Parti e di esperti alla realizzazione dei programmi e dei progetti di collaborazione bilaterale. Con l'articolo 4 viene istituito il Comitato congiunto composto da rappresentanti degli organi competenti delle due Parti da comunicarsi vicendevolmente entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Evidenzia che il Comitato congiunto, che si riunirà almeno due volte all'anno alternativamente in Italia ed in Montenegro è incaricato di coordinare, proporre e seguire la realizzazione dei singoli programmi e progetti di collaborazione, redigendo e trasmettendo rapporto alle Parti; di promuovere le attività dei gruppi di lavoro e di esperti comuni coinvolti nei progetti; di formulare proposte migliorative dell'Accordo in esame; di risolvere le controversie legate all'interpretazione ed applicazione del medesimo Accordo. Osserva poi che l'articolo 5 prevede che si tengano annuali incontri bilaterali dei Capi di Governo o dei Ministri competenti finalizzati alla discussione del rapporto del Comitato congiunto sulla realizzazione di programmi e progetti di collaborazione strategica nonché per discutere sugli ulteriori sviluppi in materia.

Segnala inoltre che, in linea con quanto stabilito dal Memorandum di collaborazione tra i due Ministeri degli affari esteri del 2007, già citato, sono previste consultazioni periodiche di esperti in materia di questioni bilaterali ed internazionali, europee o regionali di comune interesse

(articolo 6). Osserva che, ai sensi dell'articolo 7, l'Accordo, che è concluso a tempo indeterminato, potrà essere modificato consensualmente dalle Parti nonché denunciato in ogni momento con effetto a tre mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e senza pregiudizio per il completamento delle attività in corso. Per le controversie che non potessero essere risolte dal Comitato congiunto si ricorrerà alle vie diplomatiche. Precisa quindi che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di espletamento delle procedure di ratifica (articolo 8 del medesimo Accordo).

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cui sopra, ricorda che lo stesso si compone di quattro articoli. Evidenza che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo e che l'articolo 3 del disegno di legge reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 dello stesso individua gli oneri del provvedimento – derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 4 dell'Accordo – in 620 euro (annui) a decorrere dal 2014. Precisa che a tali oneri di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Aggiunge che il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede il monitoraggio degli oneri da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed una apposita clausola di salvaguardia. Segnala, infine, che l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.

C. 2753 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo ROSSI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, concernente norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan, è stato approvato dal Senato il 25 novembre 2014, ed è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite III affari esteri e VI finanze della Camera. Precisa che esso disciplina i rapporti fiscali tra Italia e Taiwan con specifico riguardo all'applicazione delle imposte sul reddito.

Segnala quindi che il testo del disegno di legge, composto di 31 articoli, pur avendo – *in primis* – le medesime finalità delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate e ratificate dall'Italia, essendo stato assunto in seguito a negoziazioni avvenute tra le amministrazioni finanziarie dei due Paesi, non ha formalmente la veste di un disegno di legge di ratifica, tenendo conto della mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma e, ispirandosi a modelli convenzionali accolti dall'OCSE, li adatta alle peculiarità dei sistemi fiscali dei due territori interessati (ad esempio con riguardo alla tassazione del reddito delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità). Ricorda che il varo della nuova disciplina dovrebbe agevolare l'inclusione del territorio predetto all'interno delle cosiddette *white lists* previste dalla legge n. 244 del 2007 e favorire la cooperazione in funzione della lotta all'evasione fiscale. Aggiunge che le disposizioni hanno altresì, come accennato, la finalità di eliminare le doppie imposizioni che penalizzano il pieno sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i due territori; l'effetto

giuridico, stante l'impossibilità di perfezionare una convenzione internazionale ad hoc, è la risultante dell'auto-delimitazione degli ambiti della potestà impositiva nazionale condizionata all'adozione, da parte di Taiwan, di una regolamentazione interna dai contenuti analoghi (come indicato dall'articolo 30 del testo).

Con riferimento al contenuto del provvedimento in esame, di squisita natura fiscale, segnala che appaiono essere d'interesse per la VII Commissione l'articolo 12 in materia di canoni – in particolare – per l'utilizzo del diritto d'autore; l'articolo 17 concernente gli artisti e gli sportivi; l'articolo 20 relativo a professori e insegnanti e l'articolo 21 che riguarda gli studenti.

Entrando nel dettaglio dei suddetti articoli, osserva che l'articolo 12 prevede, per quanto riguarda i canoni, fermo restando il principio generale di imponibilità nel territorio di residenza del percipiente beneficiario effettivo, la possibilità di tassazione anche nell'altro territorio, con aliquota di ritenuta alla fonte non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei redditi in oggetto. Si specifica che con il termine canoni ci si riferisce ai compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, e così via.

In relazione poi all'articolo 17, segnala che questo prevede che, in via generale, l'imposizione dei redditi di sportivi ed artisti dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, nonché dei musicisti, avvenga nel territorio in cui si presta l'attività. L'articolo 20, inoltre, prevede che un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerca presso un'università, collegio, scuola o al-

tro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca. Evidenzia quindi che l'articolo 21 dispone che le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Segnala, infine, che l'articolo 31, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, dispone che, alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 393.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri: ricorda che la relazione tecnica annessa al testo iniziale del provvedimento (A.S. 1327) indicava che tali minori entrate derivavano per la massima parte da disposizioni diverse da quelle di nostro diretto interesse, imputandosi solo alle disposizioni di cui all'articolo 12, in materia di canoni, una perdita di gettito stimata in 13.000 euro annui.

Rimanda quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per un approfondimento sull'intero disegno di legge all'attenzione della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	39

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.

C. 2752 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, firmato a Roma il 6 febbraio 2010, già approvato dal Senato.

Fa notare che tale Accordo è volto al rafforzamento delle relazioni italo-montenegrine, accelerando le iniziative di collaborazione in settori quali infrastrutture, investimenti, energia, turismo, tutela dell'ambiente, lotta alla criminalità organizzata, cooperazione scientifica e tecnologica, istruzione, sanità, nonché cooperazione regionale.

Il disegno di legge di ratifica in esame si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo e, infine, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, rileva che esso consta di una premessa e di otto articoli.

L'articolo 1 individua le linee di sviluppo della collaborazione strategica bilaterale: in particolare, il rafforzamento dei meccanismi di consultazione in materia di integrazione europea ed euroatlantica andrà realizzato ai sensi del *Memorandum* di collaborazione tra i Ministeri degli affari esteri italiano e montenegrino, firmato a

Roma il 25 luglio 2007, mentre specifiche intese individueranno programmi e progetti afferenti alle seguenti linee di collaborazione: incoraggiamento della cooperazione economica e degli investimenti; costruzione e ammodernamento di infrastrutture; sviluppo del settore energetico; sviluppo del turismo sulla base di principi di sostenibilità e di « economia verde »; sviluppo di reti di trasporti; promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, nel campo dell'istruzione; promozione di progetti nel settore della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile; rafforzamento della cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione, al riciclaggio, alle attività di *trafficking* e al cybercrime; cooperazione nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; cooperazione nel campo della formazione e specializzazione professionale; sviluppo della sanità; sviluppo delle discipline sportive; sostegno alla cooperazione bi e multilaterale nella regione anche attraverso il sostegno ad organismi quali l'Iniziativa Adriatico Ionica (IAI) e l'Iniziativa per il Centro Europa (InCE).

In base all'articolo 2 del suddetto Accordo, nel contesto della collaborazione strategica che le parti si impegnano a sviluppare anche attraverso strumenti di assistenza previsti dall'UE, l'Italia continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel processo di adesione all'Unione europea e alla NATO. L'articolo 3 prevede la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni competenti di entrambe le Parti e di esperti alla realizzazione dei programmi e dei progetti di collaborazione bilaterale.

Con l'articolo 4 viene, inoltre, istituito il Comitato congiunto composto da rappresentanti degli organi competenti delle due Parti da comunicare vicendevolmente entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, e con il compito di coordinare, proporre e seguire la realizzazione dei singoli programmi e progetti di collaborazione, di promuovere le attività dei gruppi di lavoro e di esperti comuni coinvolti nei progetti, di formulare proposte migliorative dell'Accordo in esame, nonché

di risolvere le controversie legate all'interpretazione ed applicazione del medesimo Accordo.

L'articolo 5 prevede che si tengano annuali incontri bilaterali dei Capi di Governo o dei Ministri competenti finalizzati alla discussione del rapporto del Comitato congiunto sulla realizzazione di programmi e progetti di collaborazione strategica nonché per discutere sugli ulteriori sviluppi in materia.

In linea con quanto stabilito dal *Memorandum* di collaborazione tra i due Ministeri degli affari esteri del 2007, già citato, sono previste, all'articolo 6, consultazioni periodiche di esperti in materia di questioni bilaterali ed internazionali, europee o regionali di comune interesse.

Sottolinea, infine, che, ai sensi dell'articolo 7, l'Accordo, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di espletamento delle procedure di ratifica, potrà essere modificato consensualmente dalle Parti, nonché denunciato in ogni momento con effetto a partire da tre mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e senza pregiudizio per il completamento delle attività in corso; per le controversie che non potranno essere risolte dal Comitato congiunto si ricorrerà alle vie diplomatiche.

Non ravvisando profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della Commissione, formula pertanto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Mirko BUSTO (M5S), nell'illustrare la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo (*vedi allegato*), sottolinea gli effetti allarmanti già prodotti dall'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica sul territorio nazionale, che rispondono alla logica di investimenti speculativi piuttosto che al rispetto dell'ambiente. Nello stigmatizzare anzitutto il ritardo della ratifica del suddetto Accordo, firmato nel 2010, ricorda che sulla base di esso è stata disposta la costruzione di un elettrodotto, della lunghezza di 415 km, che collega la città di Tivat con Pescara per importare in Italia energia elettrica dai Balcani. Al

riguardo, evidenza che trattasi di un investimento di 760 milioni di euro, la maggior parte dei quali investiti dalla società italiana Terna, con conseguenti ripercussioni sulle bollette elettriche dei cittadini. Ritiene inoltre illogico proseguire le importazioni di energia rinnovabile, anziché incentivarne la produzione nel nostro Paese, in particolare in un momento in cui le centrali italiane a ciclo combinato fanno registrare un eccesso di capacità produttiva che, secondo moderni studi, dovrebbe protrarsi sino al 2020. Ciò premesso, per le ragioni testé illustrate, propone che la Commissione esprima parere contrario sul provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel far presente che gli accordi internazionali vengono spesso ratificati con ritardo dagli

Stati contraenti, rileva che la questione sollevata dall'onorevole Busto potrà essere meglio chiarita attraverso la presentazione di strumenti di sindacato ispettivo, attraverso i quali il Governo potrà fornire ulteriori delucidazioni al riguardo.

Avverte quindi che sarà prima posta in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa del gruppo M5S si intenderà preclusa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. A.C. 2752 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

premessi che:

il provvedimento *de quo* intende regolare i rapporti di collaborazione tra il Governo italiano e quello montenegrino, su alcuni settori specifici, nell'ottica europea di dare sostegno ai Paesi virtuosi, come il Montenegro, per entrare nella sfera dell'UE e aderire alla NATO;

le ragioni ispiratrici dell'Accordo sono motivate dagli obiettivi nazionali, per raggiungere i termini, fissati in ambito europeo dalla direttiva '20/20/20, di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso accordi internazionali, basati sui principi di interscambio, sostegno e collaborazione;

relativamente ai settori di competenza di questa Commissione, l'Accordo ha già prodotto, sul nostro territorio, effetti allarmanti, che rispondono alla logica di investimenti speculativi, piuttosto che al rispetto dell'ambiente;

nello specifico, l'Accordo firmato il 6 febbraio 2010 ha stabilito la costruzione di un elettrodotto che collega la città di Tivat con Pescara per importare in Italia energia elettrica dai Balcani. Si tratta di un ponte elettrico di 415 chilometri – 390 in cavo sottomarino e 25 in connessione terrestre –, che inizialmente doveva fermarsi a Foggia, poi allungato di altri 200 chilometri per riemergere in prossimità del porto di Pescara, penetrando anche

un'area del Parco della Majella. Un investimento di 760 milioni di euro, la maggior parte dei quali investiti dalla società italiana Terna, con conseguenti ripercussioni sulle bollette elettriche dei nostri cittadini. Un progetto altamente impattante a livello ambientale, fortemente discusso sugli organi stampa e scongiurato dagli abitanti dei territori interessati, che si sono già organizzati in Comitati di protesta. Si aggiunga che la realizzazione di un elettrodotto di tal guisa, di cui Terna Spa ha già iniziato la costruzione in Abruzzo, comporta forti rischi per la salute umana infatti esistono studi che testimoniano « una relazione tra l'esposizione ai tralicci della corrente e le patologie tumorali »;

la realizzazione dell'opera non risponde alla logica dell'interconnessione dei mercati elettrici europei, finalizzata alla diminuzione del prezzo dell'energia per i cittadini, come hanno dimostrato i colleghi Colletti, Sibilìa e Crippa con l'interrogazione a risposta in Commissione – AC 5/02298 –, ma piuttosto a una logica di privatizzazione dell'energia del Montenegro ad opera di poche società, italiane e serba, in accordo tra loro;

in Italia vi è un eccesso di capacità produttiva nel settore elettrico italiano, che, secondo i moderni studi, dovrebbe protrarsi fino al 2020 e, pertanto, non risulta ben comprensibile la motivazione che spinge ad un accordo che prevede l'importazione di energia. Appare illogico proseguire le importazioni di energia rinnovabile, in un momento in cui le centrali

italiane a ciclo combinato restano ferme per eccesso di capacità rispetto alla domanda;

un simile *modus operandi* risulta, nel complesso, attualmente poco trasparente in quanto comporterebbe un innalzamento dei costi per i contribuenti italiani, a fronte di un ridotto contributo al fabbisogno nazionale di energia;

in considerazione del lavoro finora svolto dai nostri colleghi del Movimento, che hanno dimostrato la poca trasparenza e i forti interessi utilitaristici alla base di tale Accordo, e alla luce dei prossimi investimenti italiani in Montenegro, già in programma,

esprime

PARERE CONTRARIO.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di H3G SpA (*Svolgimento e conclusione*) 41

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di H3G SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Antongiulio LOMBARDI, *Direttore affari istituzionali e regolamentari di H3G SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Settimo NIZZI (FI-PdL).

Antongiulio LOMBARDI, *Direttore affari istituzionali e regolamentari di H3G SpA*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di H3G SpA per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VI) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 gennaio 2015.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in esame. Informando che la Commissione di merito è in procinto di votare le proposte emendative sul testo, chiede se qualche collega intenda intervenire nel dibattito.

Davide CRIPPA (M5S) domanda alla presidenza se la Commissione intenda esprimersi sul testo base elaborato dalla XII Commissione, ovvero attendere che pervenga il testo emendato.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda che la discussione del provvedimento era stata sollecitata dal M5S ed in questa fase era previsto lo svolgimento del dibattito generale. Sembrerebbe peraltro opportuno, anche in considerazione del gran numero di proposte emendative presentate presso la XII Commissione, rendere il parere sul testo comprensivo delle modificazioni apportate.

Marco DA VILLA (M5S) ricorda che la richiesta del M5S di anticipare il dibattito sul provvedimento in questione era stata avanzata anche con l'intento di procedere all'audizione dell'Antitrust; precisa che tale richiesta non è stata avallata dall'Ufficio di Presidenza e ritiene quindi di poter concordare sulla utilità di attendere, prima dell'espressione del parere, che per-

venga il testo modificato dalla XII Commissione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, accogliendo le istanze espresse dai gruppi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, che riprenderà al termine della votazione degli emendamenti da parte della XII Commissione.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.

C. 2753 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro.

C. 2752 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, illustra i contenuti dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, firmato a Roma il 6 febbraio 2010. Tale accordo si inserisce nell'ambito degli intensi rapporti bilaterali che trovano fondamento in numerose intese di cooperazione nei settori di reciproco interesse, già promosse dalle Amministrazioni tecniche dei settori interessati anche attraverso scambi di visite. In particolare, l'Accordo è volto al rafforzamento delle relazioni italo-montenegrine accelerando le iniziative di collaborazione in settori quali infrastrutture, investimenti, energia, turismo, tutela dell'ambiente, lotta alla crimi-

nalità organizzata, cooperazione scientifica e tecnologica, istruzione, sanità nonché cooperazione regionale.

Nello specifico, l'Accordo consta di una premessa ed otto articoli.

L'articolo 1 individua le linee di sviluppo della collaborazione strategica bilaterale: in particolare, il rafforzamento dei meccanismi di consultazione in materia di integrazione europea ed euroatlantica andrà realizzato ai sensi del *Memorandum* di collaborazione tra i Ministeri degli affari esteri italiano e montenegrino firmato a Roma il 25 luglio 2007, mentre specifiche intese individueranno programmi e progetti afferenti alle seguenti linee di collaborazione:

incoraggiamento della cooperazione economica e degli investimenti (l'interscambio commerciale bilaterale si è attestato a 92 milioni di euro con un saldo a favore dell'Italia di 54 milioni);

costruzione ed ammodernamento di infrastrutture;

sviluppo del settore energetico;

sviluppo del turismo sulla base di principi di sostenibilità e di « economia verde »;

sviluppo di reti di trasporti;

promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, nel campo dell'istruzione;

promozione di progetti nel settore della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile;

rafforzamento della cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione, al riciclaggio, alle attività di *trafficking* e al *cybercrime*;

cooperazione nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

cooperazione nel campo della formazione e specializzazione professionale;

sviluppo della sanità;

sviluppo delle discipline sportive;

sostegno alla cooperazione bi e multilaterale nella regione anche attraverso il sostegno ad organismi quali l'Iniziativa Adriatico Ionica (IAI) e l'Iniziativa per il Centro Europa (InCE).

Nel contesto della collaborazione strategica, che le parti si impegnano a sviluppare anche attraverso strumenti di assistenza previsti dall'UE, l'Italia continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel processo di adesione all'Unione europea ed alla NATO (articolo 2).

L'articolo 3 prevede la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni competenti di entrambe le Parti e di esperti alla realizzazione dei programmi e dei progetti di collaborazione bilaterale.

Con l'articolo 4 viene istituito il Comitato congiunto composto da rappresentanti degli organi competenti delle due Parti da comunicarsi vicendevolmente entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 5 prevede che si tengano annuali incontri bilaterali dei Capi di Governo o dei Ministri competenti finalizzati alla discussione del rapporto del Comitato congiunto sulla realizzazione di programmi e progetti di collaborazione strategica nonché per discutere sugli ulteriori sviluppi in materia; sono previste consultazioni periodiche di esperti in materia di questioni bilaterali ed internazionali, europee o regionali di comune interesse (articolo 6).

Ai sensi dell'articolo 7 l'Accordo, che è concluso a tempo indeterminato, potrà essere modificato consensualmente dalle Parti nonché denunciato in ogni momento con effetto a tre mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e senza pregiudizio per il completamento delle attività in corso. Per le controversie che non potessero essere risolte dal Comitato congiunto si ricorrerà alle vie diplomatiche. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di espletamento delle procedure di ratifica (articolo 8).

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, sottolinea che esso consta di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono,

rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo (peraltro particolarmente contenuti). L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Osserva che le perplessità sollevate da esponenti del gruppo M5S presso la Commissione referente relativamente alla costruzione di un elettrodotto per trasportare in Italia energia dal Montenegro sono relative ad una vicenda di primario interesse della X Commissione e possono essere approfondite in altra sede anche attraverso audizioni dei soggetti coinvolti. Trattandosi di un provvedimento di ampia portata, non esclusivamente limitato al settore energetico, auspica che la proposta di parere favorevole, che si riserva di presentare, sia ampiamente condivisa.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, osserva che quando nel 2009 fu sottoscritto l'accordo commerciale con la società montenegrina EPCG per l'acquisto di energia pulita fu contestualmente sottoscritto un accordo per la realizzazione di un cavo sottomarino per il trasporto di energia.

Davide CRIPPA (M5S) esprime innanzitutto apprezzamento per lo spirito critico con il quale il relatore ha svolto la relazione e, in particolare, per le considerazioni circa l'opportunità di un approfondimento sulla vicenda relativa agli investimenti della società A2A nella società elettrica montenegrina EPCG, operazione condotta dall'allora ministro Scajola. Stigmatizza, in particolare, che l'investimento di un miliardo di euro, di dubbio vantaggio per il nostro Paese, era volto anche alla realizzazione di un cavo di interconnessione tra Italia Montenegro e grava ancora sulla componente A3 delle bollette dei cittadini. Ricorda, a tale proposito, anche i contenuti dell'interrogazione n. 5-02298 presentata dal collega Colletti che riguardava le speculazioni relative a centrali idroelettriche serbe.

Entrando nel merito dell'Accordo in esame, esprime notevoli perplessità sulla collaborazione strategica prevista nel settore dell'energia, sul quale sarebbe opportuno svolgere ulteriori approfondimenti dal momento che è prevista una collaborazione strategica per lo sviluppo del settore energetico, la produzione dalle fonti rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica.

Ribadisce quindi la necessità di chiarire nel dettaglio che tipo di accordi saranno sottoscritti dal nostro Paese, evidenziando che nel settore dell'energia ulteriori investimenti in infrastrutture potrebbero ancora gravare sulle bollette elettriche.

Alberto BOMBASSEI (SCpI) evidenzia come in Italia l'elevato costo dell'energia rappresenti effettivamente un handicap per le imprese. Segnala in particolare che l'interesse del Montenegro era senza dubbio quello di incentivare investimenti nel loro Paese dove il costo dell'energia è notevolmente inferiore rispetto a quello

italiano. Ritiene condivisibile quanto proposto dal relatore e dagli altri colleghi intervenuti circa l'opportunità di approfondire in altra sede le vicende relative agli investimenti della società A2A in Montenegro, nonché i contenuti dell'Accordo in esame in particolare nel settore dell'energia.

Gianluca BENAMATI (PD) concorda sull'opportunità di approfondire in altra sede le questioni relative agli accordi commerciali nel settore dell'energia tra Italia e Montenegro. Ritiene, tuttavia, che la Commissione debba esprimere tempestivamente il proprio parere sul complesso dei contenuti dell'accordo internazionale in esame.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*)

46

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luca SANI, *presidente* comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD) *relatore*, rileva che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2014, n. 192, recante proroghe dei termini previsti da disposizioni legislativi, reca talune norme

di interesse della XIII Commissione Agricoltura. Fornirà, quindi, una breve sintesi del contenuto del provvedimento, soffermandosi più dettagliatamente sulle norme che interessano il comparto primario.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 1 prorogano una serie disposizioni (già contenute in diversi precedenti interventi legislativi) in materia di assunzioni a tempo indeterminato in specifiche pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; e degli enti pubblici non economici.

L'articolo 1, comma 6, dispone che le province, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014 (termine originariamente previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013).

L'articolo 1, comma 7, proroga al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali.

Il comma 8 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il

termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.

Il comma 9 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco previsto, limitatamente ai profili professionali specialistici.

L'articolo 1, comma 10, riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri; la disposizione, in particolare, proroga a tutto il 2015 la deroga secondo la quale la spesa per il personale comandato e fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza e non dell'amministrazione di destinazione e non opera il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente.

Il comma 11 dell'articolo 1 interessa direttamente la competenza della XIII Commissione Agricoltura in quanto proroga al 30 giugno 2015 la gestione (originariamente disposta per il solo anno 2014 dalla legge di stabilità 2014 – articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n.147) del dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

Ricordo, infatti, che a seguito della soppressione dell'agenzia per lo sviluppo del settore ippico, le relative competenze sono state trasferite in parte al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed in parte all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In seguito al trasferimento di competenze in esame si sono registrate notevoli difficoltà tecniche per la gestione dei pa-

gamenti del soppresso ente (pagamenti in favore degli operatori del settore, premi al traguardo, pagamenti verso le società di gestione degli ippodromi, situazioni debitorie derivanti dalla gestione dell'ex ASSI – UNIRE). Già con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.11177 del 31 gennaio 2013, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si è consentito al segretario generale dell'ex ASSI, per l'esercizio 2013, di effettuare pagamenti e riscossioni a valere sul conto corrente di tesoreria dell'Agenzia soppressa.

Successivamente l'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, oggetto di proroga con il decreto-legge in esame, ha disposto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali potesse nominare un dirigente delegato per effettuare tali pagamenti e riscossioni, utilizzando il suddetto conto di tesoreria, per l'esercizio 2014.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame motiva la necessità ed urgenza della disposizione con la necessità di: garantire la celerità nei pagamenti considerato lo stato di crisi del settore ippico ed i ritardi accumulati nei pagamenti in conseguenza delle operazioni di recupero dei debiti; provvedere all'estinzione del piano di rientro dai debiti ippici 2012 e delle situazioni debitorie maturate dall'ex ASSI – UNIRE sino al 31 dicembre 2012; consentire l'attività di liquidazione delle pendenze ancora in corso quali la liquidazione del Fondo TOTIP e la chiusura e conseguente liquidazione della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'ex ASSI-UNIRE.

Ricordo, infine, che in materia di riforma del settore ippico, la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015), prevede, per il rilancio del settore ippico, l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo

e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.

Il comma 12 dell'articolo 1 differisce dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale coloro – lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati – che avevano completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari debbono completare il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari.

L'articolo 2 del decreto-legge dispone due proroghe di termini in materia di giustizia amministrativa. La lettera *a*) differisce dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per la presentazione alla Camere, da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, della relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, relazione collegata alla soppressione dei TAR di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d'appello, ad eccezione di Bolzano). Tale soppressione avverrà, a decorrere dal 1° luglio 2015, solo in caso di mancanza di misure attuative del piano di riorganizzazione dei tribunali amministrativi regionali. La lettera *b*) differisce – dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2015 – l'obbligatorietà, nel processo amministrativo, di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. La relazione del provvedimento fa risalire la necessità della proroga all'esigenza di disporre dei tempi tecnici per l'adeguamento delle strutture informatiche.

Il comma 1 dell'articolo 3 proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2016 il termine a decorrere dal quale le imprese

produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 (si tratta del nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre evoluzione dell'attuale tecnologia DVB-T). Insieme è prorogato dal 1° luglio 2015 al 1° gennaio 2017 il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia.

Il comma 2 dell'articolo 3 proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga.

Il comma 3 dell'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Il comma 1 dell'articolo 4 proroga per l'anno 2015 l'applicazione delle procedure concernenti la disciplina per lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, e per l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il comma 2 dell'articolo 4 stabilisce una nuova proroga, fino al 30 aprile 2015, del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994; in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale

di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale Interno 16 marzo 2012.

Il comma 3 dell'articolo 4 proroga di un anno, al 31 dicembre 2015 il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, da ultimo fissato al 31 dicembre 2014, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle province medesime, nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 41-bis.

L'articolo 4, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

Il comma 5 dell'articolo 4 dispone che le province che alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014 debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.

Il comma 6 dell'articolo 4 proroga, al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, limitatamente al primo trimestre 2015, l'operatività del piano di impiego operativo di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3 mila unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

L'articolo 5 proroga il termine che i comuni con popolazione tra i 5 mila e i 150 mila abitanti, devono rispettare per ottenere il finanziamento – previsto dal decreto-legge « Destinazione Italia » (n. 145 del 2013) – dei progetti aventi la finalità di promuovere su tutto il territorio

nazionale il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione al turista, anche in vista dell'Expo 2015. Più in particolare, modificando il comma 24, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 145 del 2013, prevede che il termine entro cui gli interventi previsti nei progetti presentati dai comuni diventi giuridicamente vincolante, sia il 30 giugno 2015, invece che il 31 marzo 2015.

Il comma 1 dell'articolo 6 dispone, la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 settembre 2015 del termine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) – che, in base al decreto legislativo n. 233 del 1999, doveva succedere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) – e, la proroga (dal 30 marzo 2015) al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri (obbligatori e facoltativi) dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

Il comma 2 dell'articolo 6 proroga (dal 30 giugno 2015) al 31 ottobre 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013.

Il comma 3 dell'articolo 6, alla lettera a), estende agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014-2015 presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di fruire dei premi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013). La lettera b) estende agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM.

Il comma 4 dell'articolo 6 differisce ulteriormente (dal 30 aprile 2014) al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 (dal 30 giugno 2014) per le regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – il termine per l'affidamento,

da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali.

Il comma 5 dell'articolo 6 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 il termine per l'affidamento dei medesimi lavori, a valere sulle risorse assegnate dallo stesso CIPE ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 (legge n. 89 del 2014).

Il comma 6 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011.

L'articolo 7, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro cui i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono completare le procedure di autorizzazione richieste. Nello specifico, la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per la completa attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

L'articolo 7, comma 2, reca numerose proroghe incidenti sul decreto legislativo n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa, ad eccezione delle norme riferite ai Comitati locali e provinciale contenute nell'articolo 1-*bis*.

L'articolo 7, comma 3, proroga di un anno, spostando dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (azienda farmaceutica, grossista, farmacista).

L'articolo 7, comma 4, proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabili-

tazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, così come determinate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2012.

Il comma 1 dell'articolo 8 proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

Il comma 2 dell'articolo 8 proroga di uno o due mesi le scadenze contemplate dal decreto-legge « Sblocca Italia » (decreto-legge n. 133 del 2014) per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall'articolo 3 del medesimo decreto.

Il comma 3 dell'articolo 8 proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2015, la disciplina (di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge n. 69 del 2013, cosiddetto « Decreto del fare ») che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.

Il comma 4 dell'articolo 8 proroga di tre mesi, vale a dire fino al 31 marzo 2015, il termine per l'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS SpA ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi.

Il comma 5 dell'articolo 8, di interesse diretto della XIII Commissione, differisce di sei mesi i termini previsti rispettivamente per l'emanazione di un decreto ministeriale che introduce l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione. In particolare, viene spostato dal 31 dicembre

2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale suddetto e dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a partire dal quale si dovrà procedere alla revisione.

L'articolo 8, comma 6, in esame proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire l'entrata in vigore della disposizione che consente alle autoscuole, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate. Il termine originario individuato dal decreto-legislativo n. 59 del 2011 era il 19 gennaio 2013.

Il comma 7 dell'articolo 8 prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») e non entro sessanta giorni come in precedenza previsto. La legge di conversione in questione (legge n. 164 del 2014) è entrata in vigore l'11 novembre 2014.

I commi 8 e 9 dell'articolo 8 prorogano di sei mesi, fino al 30 giugno 2015, il termine a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.

Il comma 10 dell'articolo 8 proroga di quattro-sei mesi i termini – stabiliti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») – per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali.

Il comma 1 dell'articolo 9 proroga di 6 mesi, cioè fino al 30 giugno 2015, il

termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 kJ/Kg.

Il comma 2 dell'articolo 9 proroga di due mesi, vale a dire al 28 febbraio 2015, il termine entro cui deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale concesso dal comma 111 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

Il comma 3 dell'articolo 9, alla lettera a), proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.

Relativamente alle sanzioni, viene specificato (rispettivamente dalle lettere c) e b) del comma in esame) che: quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015; le altre sanzioni relative al SISTRI (tra le quali quelle previste dai commi da 3 a 9 del predetto articolo 260-bis) non si applicano per tutto il 2015.

Il comma 4 dell'articolo 9 proroga di due mesi, ossia al 28 febbraio 2015, il termine per l'eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Il comma 1 dell'articolo 10 proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

L'articolo 10, comma 2, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).

Il comma 3 dell'articolo 10 proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2015, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria – disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 – concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo.

L'articolo 10, comma 4, posticipa dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 i termini previsti dall'articolo 15, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano i fondi di investimento alternativi nell'Unione europea, per consentire l'emanazione del regolamento necessario affinché le società di gestione del risparmio (SGR) che gestiscono i fondi di investimento alternativi italiani o che abbiano istituito organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), nonché i depositari dei relativi beni, possano effettuare gli adempimenti richiesti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.

Il comma 5 dell'articolo 10 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle

pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il comma 6 dell'articolo 10, proroga anche per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'articolo 10, comma 7, proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali. Originariamente il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014.

L'articolo 10, comma 8, differisce dal 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Il comma 9 dell'articolo 10 sterilizza gli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 e il 2016 disposti in attuazione della cosiddetta clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, a copertura degli oneri contenuti nel medesimo provvedimento. I predetti aumenti di accisa sono sostituiti dalla destinazione, a tale scopo, di parte delle risorse che deriveranno dall'introduzione delle norme in materia di collaborazione volontaria fiscale, disciplinata dalla legge n. 186 del 2014 (cosiddetta *voluntary disclosure*). Ove l'andamento delle entrate provenienti dalla procedura di collaborazione volontaria non consenta la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 15 del decreto-legge n. 102

del 2013, si prevede la riattivazione di una clausola di salvaguardia per gli anni 2015 e 2016, con aumento degli acconti IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2015 e un aumento delle accise a decorrere del 2016.

Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 10 recano la proroga di alcune disposizioni di natura contabile, che consentono alle amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.

Il comma 12 dell'articolo 10 integra, con specifiche previsioni per il gruppo Ferrovie dello Stato Spa, la disposizione di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha previsto, per le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato una riduzione dei costi operativi nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. In particolare, il comma 12 prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano al raggiungimento a tali obiettivi, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.

Il comma 1 dell'articolo 11 è volto a consentire l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, anche per l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni economici per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nella gestione ordinaria. Viene pertanto prorogata anche per il 2015 la possibilità di utilizzo dei predetti fondi regionali, che consente di integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 2 dell'articolo 11 prevede che l'incarico del presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario

delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

L'articolo 12, di specifico interesse per il comparto primario, posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole (comma 1, lettera *a*). Conseguentemente anche per il 2015 continua ad applicarsi una disciplina transitoria che, in sostanza, differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (comma 1, lettera *b*). Al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, il comma 2 prevede una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 13 differisce ulteriormente, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, l'applicazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI delle norme in materia contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 14 dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l'impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015 attraverso (per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali) le risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle regioni interessate.

La norma in esame ha lo scopo di garantire la proroga di tutti i contratti di servizi esternalizzati attualmente in essere a fronte di scadenze differenziate nel corso dell'anno 2015. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, infatti, la mancata proroga dei suddetti contratti metterebbe a rischio il lavoro di 1.500 addetti in diverse regioni, compromettendo il funzionamento dei centri per l'impiego di Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Umbria.

Il costo stimato per la proroga di tutti i contratti è di 35 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 60 milioni di euro stanziati dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) per i lavoratori a contratto delle province che, nelle more

del riordino delle funzioni disposto dalla legge n. 56 del 2014, continuano ad esercitare compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro.

Si riserva infine di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Luca SANI, *presidente*, Comunica che i deputati Carra, Lavagno, Catanoso, Fiorio e Oliverio hanno segnalato problemi di funzionamento nei dispositivi per la rilevazione della presenza dei deputati alle sedute della Commissione; dà quindi atto della loro partecipazione alla odierna seduta.

Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	55
AVVERTENZA	55

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2014.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, segnala che sul provvedimento in esame, presso la XII Commissione, sono stati presentati oltre 400 emendamenti. Ritene pertanto opportuno rinviare il dibattito e la presentazione

di una proposta di parere non appena si conosceranno le modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito.

Adriana GALGANO (SCpI) concorda con la proposta della relatrice.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla LII riunione della COSAC svolta a Roma dal 30 novembre al 2 dicembre 2014.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, Alberto Pazienti (Svolgimento e conclusione)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

Martedì 13 gennaio 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI indi del vicepresidente Luigi GAETTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, Alberto Pazienti.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, Alberto Pazienti.

Alberto PAZIENTI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo*, e Renzo PETROSELLI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Franco MIRABELLI (PD), Giuseppe LUMIA (PD), Enrico BUEMI (Aut-PSI-MAIE), Mario Michele GIARRUSSO (M5S) e i deputati Francesco D'UVA (M5S), Claudio FAVA (Misto), Giulia SARTI (M5S), Andrea VECCHIO (SCpI).

Luigi GAETTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

La seduta termina alle 16.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica 57

*Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 14.05.

**Audizione dell’Autorità delegata
per la sicurezza della Repubblica.**

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della

Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 16.40.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 gennaio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	59
Sulla pubblicità dei lavori	59
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione di rappresentanti della Comunità Papa Giovanni XXIII (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	59

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato, in data 22 dicembre 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la senatrice Mara Valdinosi, in sostituzione della senatrice Manuela Granaiola, dimissionaria.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti

audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione di rappresentanti della Comunità Papa Giovanni XXIII.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce quindi gli argomenti all'ordine del giorno.

Valter MARTINI, *responsabile del servizio affidamento della Comunità Papa Giovanni XXIII*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Antonella PERRICELLI, *responsabile del servizio legale della Comunità Papa Giovanni XXIII*, integra la relazione svolta, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, a più riprese, le deputate Vanna IORI (PD), Sandra

ZAMPA (PD) e la senatrice Valeria CARDINALI (PD).

Replicano ai quesiti posti Valter MARTINI, *responsabile del servizio affidamento*, Antonella PERRICELLI, *responsabile del servizio legale*, e Maurizio BERGIA, *responsabile del servizio politico sociale della Comunità Papa Giovanni XXIII*.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti

della Comunità Papa Giovanni XXIII per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2124 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti, n. 7-00433 Causi e n. 7-00465 Capezzone, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sen. Stefania Giannini, sugli orientamenti del Governo in materia di accesso ai corsi di Laurea e alle scuole di specializzazione in Medicina (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	5
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A	6
--	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2511 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
ALLEGATO (<i>Parere favorevole</i>)	8

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo (*Esame e rinvio*) 13

AVVERTENZA 24

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 25

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ». Atto n. 126 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 25

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 26

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ». Atto n. 126 (Rilievi alla IV Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 30

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128 (Rilievi alla IV Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 30

Schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per determinate prestazioni rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 127 (Rilievi alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 31

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 32

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VI) (*Esame e rinvio*) 34

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	39

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti di H3G SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VI) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
AVVERTENZA	55

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, Alberto Paziotti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	57
--	----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	59
Sulla pubblicità dei lavori	59
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione di rappresentanti della Comunità Papa Giovanni XXIII (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	59

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



17SMC0003720